

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1995

che stabilisce le condizioni particolari per l'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Albania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/90/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Albania per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le prescrizioni della legislazione albanese in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che la direzione dei Servizi veterinari del ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione in Albania è in grado di vigilare con efficacia sull'osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato, nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione della direzione dei Servizi veterinari del ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione albanese alla Commissione; che spetta dunque alla direzione dei Servizi veterinari del ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che la direzione dei Servizi veterinari del ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione ha dato formalmente assicurazioni riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direzione dei Servizi veterinari del ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione è l'autorità competente in Albania per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dall'Albania devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datata e firmato, consistente in un unico foglio, secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome « Albania » e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della direzione dei Servizi veterinari del ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, nonché il timbro ufficiale della medesima direzione, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Albania e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento:

Paese speditore: Albania

Autorità competente: Direzione dei Servizi veterinari del ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione

I. Identificazione dei prodotti

Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura (1):

— specie (nome scientifico):

— stato (2) e tipo di trattamento:

Numero di codice (eventuale):

Tipo d'imballaggio:

Numero di colli:

Peso netto:

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuto(i) dalla direzione dei Servizi veterinari del ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione per l'esportazione verso la Comunità:

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura (1) sono spediti

da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

(1) Depennare la menzione inutile.


(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati :

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE ;
 - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;
 - 3) provengono da uno stabilimento fornito di un sistema individuale per il trattamento di clorimazione dell'acqua al fine di assicurare un rioramento di acqua potabile di cui alla direttiva 80/778/CEE, e sono effettuati, a cura del proprietario dello stabilimento, controlli quotidiani del tasso di cloro residuo e controlli mensili dei parametri microbiologici, in laboratori ufficiali riconosciuti dal ministero delle Sanità ;
 - 4) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;
 - 5) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;
 - 6) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine ;
 - 7) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione ;
- il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE.

Fatto a , il
 (luogo) (data)



.....
 firma dell'ispettore ufficiale (!)
 (nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(!) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI

Numero di riconoscimento	Stabilimenti	Indirizzo	Concesso fino a
1	Konservimi Adriatik	Durres	31. 12. 1995
2	Vival Novosel	Vlore	31. 12. 1995
3	Kap	Kavaje	31. 12. 1995
4	Albamar	Durres	31. 12. 1995
5	Aulona-Peshk	Vlore	31. 12. 1995
6	Pesca Adriatik	Vlore	31. 12. 1995
7	Sangiovani	Lezhe	31. 12. 1995
8	Italpeshk	Durres	31. 12. 1995
9	Peshk Karavasta	Lushnje	31. 12. 1995
10	Toma	Lezhe	31. 12. 1995
11	Ihtisara	Sarande	31. 12. 1995
12	Limjon Peska	Sarande	31. 12. 1995
13	Velipoje Peshk	Shkoder	31. 12. 1995
14	N. Peshkimi	Shkoder	31. 12. 1995
15	Orik Peshk	Vlore	31. 12. 1995
16	Goga-Shengjin	Lezhe	31. 12. 1995